

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente

- parte economica -

PERIODO 1.01.2012 - 31.12.2012

sottoscrizione autorizzata dal Commissario Straordinario dell'Istituto
con determinazione n. 48 del 5 settembre '12

Art. 1

Oggetto del CCDI

Il presente contratto collettivo decentrato (in seguito CCDI) disciplina i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate negli artt. 14, 15 e 17 del CCNL 1/4/1999, nell'art. 4 del CCNL 5/10/2001, negli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004, per le finalità previste dall'art. 17 del CCNL 1/4/1999, nonché previste dal CCNL 22/1/2004, e dal CCNL 11/04/2008, nel rispetto della disciplina prevista dai CCNL innanzi citati. Nel caso siano stipulate intese e/o accordi a livello nazionale, anche correttivi del vigente CCNL per il Personale del Comparto Regioni ed autonomie locali, in contrasto con il presente CCDI, le parti si incontrano, entro un mese per la rivisitazione del presente CCDI.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, le parti rinviano alla contrattazione nazionale vigente, nonché, per la parte normativa, al CCDI 2002/2005 stipulato in data 3 marzo 2005.

Art. 2

Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo decentrato si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dipendente dall'Amministrazione, con esclusione dei Dirigenti, e riguarda il periodo 1.1.2012 - 31.12.2012.

Art. 3

Risorse economiche per la contrattazione decentrata

Il fondo è stato determinato, per l'anno 2012, in € 667.187,11 (comprensivo di € 25.000,00 per lo straordinario ex art. 14 del CCNL 1/4/1999), oltre € 12.000 quali risorse economiche, secondo le previsioni dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1.4.1999, in applicazione della determinazione commissariale n. 27 del 31.3.2012, concernente l'approvazione del piano triennale 2012 - 2014 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, approvato con determinazione commissariale n. 27 del 31.3.2012, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del DL 6 luglio 2011, n. 98.

L'utilizzazione delle risorse del fondo costituisce oggetto del presente contratto e non può pertanto essere corredata di dati consuntivi. L'impegno delle risorse, concordato con verbale della Delegazione trattante n. 2 del 23.07.2012 viene indicato nel prospetto che segue:

Destinazioni 2012	Impegno
Straordinario	€ 25.000,00
Progressioni economiche già effettuate	€ 254.572,23
Retribuzione maneggio valori	€ 409,20
Indennità di comparto	€ 32.201,64
Retribuzione aree organizzative	€ 103.528,55
Compenso ex art.17 lett. f) per i dipendenti di fascia D ex CCNL 1/4/99	€ 47.500,00
Piani di attività per produttività collettiva anno 2012	€ 203.975,49
TOTALE	€ 667.187,11
Piano riqualificazione della spesa anno 2012	€ 12.000,00

Art. 4

Compensi per produttività

L'importo di € 203.975,49 viene destinato per il raggiungimento dell'obiettivo relativo al miglioramento quali - quantitativo dei servizi (pluriennale). L'importo di € 12.000,00, concernente il piano di riqualificazione della spesa approvato con determinazione commissariale n. 27 del 31.3.2012, viene destinato al Personale coinvolto nel piano stesso per il raggiungimento del relativo obiettivo.

Art. 5

Risorse per il lavoro straordinario

Per l'anno 2012 le risorse destinate alla corresponsione dei compensi relativi allo straordinario ammontano ad € 25.000,00.

Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

L'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione/disposizione del Direttore del Settore competente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di dieci ore.

Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

Eventuali prestazioni di lavoro straordinario alle quali non possa farsi fronte con la relativa retribuzione economica daranno luogo a riposo compensativo, da fruire, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

Art. 6

Fondo per compensare la responsabilità del personale di categoria D

Il fondo per i dipendenti di fascia D, previsto dall'art.17, comma 2, lett. f) del CCNL 1/4/99 ammonta ad € 47.500,00.

Esso è finalizzato a compensare le specifiche responsabilità del personale di categoria D che non risulti incaricato di posizioni organizzative.

Il valore dell'indennità viene retribuita nella misura massima di € 2.500,00.

La corresponsione della specifica indennità è legata all'esercizio di punteggio attribuito a ciascun dipendente di categoria D dal Direttore del Settore di competenza, secondo i seguenti coefficienti legati al livello di difficoltà, all'inquadramento economico e al periodo di servizio:

- Per il coefficiente legato al livello di difficoltà, responsabilità e valenza generale del procedimento o sfera di attività i valori variano da un minimo di 0.95 ad un massimo di 1.00, a giudizio del Dirigente di Settore;
- Per il coefficiente legato all'inquadramento economico dell'interessato i valori correlati al grado relativo sono i seguenti:

D1 e D2 = 0,90 (non vi sono dipendenti di tali categorie)

D3 = 0,95 (non vi sono dipendenti di tali categorie)

D4, D5 e D6= 1,00

Art. 7

Indennità maneggio valori

L'indennità maneggio valori, nella misura annua di € 409,20, viene erogata al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggi di valori di cassa secondo la disciplina richiamata all'art. 36 del CCNL del 14/09/2000

Art. 8

Fondo per la retribuzione di posizione e risultato.

L'Ente, con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 30.03.2009, n. 92 del 28.07.2009 e n. 32 del 24.05.2010 ha istituito le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del CCNL del 31/3/1999.

Il fondo è costituito nel suo ammontare da una somma pari a €. € 103.528,55 ed è finalizzato a finanziare la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, come previsto dall'art.17, comma 2, lettera c) del CCNL 1/4/1999 e secondo il Regolamento per l'attribuzione ed il funzionamento delle Aree approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 30.03.2009 ed integrato con deliberazione n. 32 del 24.05.2009 .

Art. 9

Indennità di Comparto

Il fondo pari ad € 32.201,64 è istituito per la remunerazione della indennità di comparto prevista dall'art. 33 del CCNL 22.1.2001. il valore mensile dell'indennità di comparto è determinata (comma 4) secondo le indicazioni della tabella D allegata al CCNL, che prevede un valore unico per ciascuna delle categorie del sistema di classificazione.

Art. 10

Progressione economica orizzontale

Il fondo per il finanziamento per le progressioni economiche orizzontali, ai sensi dell'art. 34 del CCNL del 22.01.2004, ammonta ad € 254.572,23 e comprende le progressioni economiche già effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente e la somma di € 13.892,06 da accantonare per le progressioni di 7 dipendenti di cat. D - 5, nonché la somma di € 1.813,50 da accantonare per le progressioni di 5 dipendenti di cat. B - 5.

Per l'anno 2012 non sono previste progressioni orizzontali.

Art. 11
Buoni pasto

Resta confermata la disciplina regolamentare in vigore

Art. 12
Interpretazione autentica del presente contratto

Qualora insorgano controversie sulla interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Al fine di cui al comma precedente, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta.

La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

Conclusa la trattativa, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti entro i quindici giorni successivi. L'accordo sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

L'accordo ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.

E' obbligo del Presidente convocare la delegazione entro i termini di cui al primo comma.


Art. 13
Norme finali

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCDI sono inapplicabili tutte le disposizioni dei precedenti contratti decentrati con esso incompatibili.

Per quanto non disciplinato dal presente Contratto, si applicano gli istituti previsti nel vigente C.C.N.L.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE:

Per la PARTE PUBBLICA:

Commissario Straordinario Dott. Luigi Grimaldi 

Dirigente avv. Sabato Barba 

Dirigente ing. Umberto Starace 

Dirigente Ing. Giuseppe Votta 

Per la PARTE SINDACALE


RSU Aziendali:

Antonio Del Regno 

Gianni Santelmo 

Giovanni Scafuro 

Vincenzo Barretta 

Costantino Sessa 

Organizzazioni Sindacali Territoriali di Categoria firmatarie del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali

CGIL - FP/Enti Locali 

CISL/ FPS 

UIL/ FPL 